

Via Casal Bertone, 171 - 00159 Roma (RM)
Tel./Fax 06. 837 71862
www.sindacatoanap.it

Ottimo in Sicurezza



**Guida per insegnanti e genitori alle
prese con la sicurezza nelle scuole**

INDICE

Introduzione	1
Quando una scuola può considerarsi sicura	3
A chi spetta manutenzione e messa in sicurezza	4
Gli Indispensabili	5
Una responsabilità a piramide: a chi spetta cosa	7
Infortuni a scuola	10
La sicurezza nelle mense scolastiche	11
Domande per genitori curiosi	13
Posso vedere i documenti sulla sicurezza?	13
La classe di mio figlio è sovraffollata?	14
Cos'altro posso fare per la sicurezza della scuola?	17
Riferimenti Normativi	19

Introduzione

" L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono essere tali da garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e le persone".



Studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto dello studente: ad affermarlo la “Carta dei Servizi Scolastici” - titolo 3° - alla quale fa riferimento il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15/06/1995).

Tuttavia, la materia della sicurezza nella scuola è talmente complessa che spesso genitori, studenti e personale scolastico non sanno realmente da che parte cominciare per far valere i propri diritti.

Questa Guida vuole essere un piccolo e concreto aiuto, per sapere quali sono alcuni degli elementi imprescindibili per una scuola che possa definirsi sicura e cosa possiamo fare, in primo luogo come genitori, per controllare la sicurezza della scuola che frequentano i nostri figli, nonché gli strumenti a nostra disposizione per intervenire e migliorarla sotto tale aspetto.

Parleremo di sicurezza in senso ampio, riferendoci agli aspetti strutturali, igienico sanitari, ambientali e faremo un breve cenno anche alla questione della sicurezza e qualità del cibo servito nelle mense scolastiche.

Quando una scuola può considerarsi sicura

Una scuola può considerarsi sicura quando rispetta un insieme di **requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali**; quando al suo interno sono applicate e controllate un **insieme di regole** e quando è presente un **coordinamento di soggetti** che, a vario titolo, si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo della sicurezza. In più, una scuola è sicura quando tutti i soggetti che in essa lavorano e vivono conoscono ed adottano i **comportamenti più idonei** per la sicurezza di tutti.

Nel 1994 è stato emanato il D.Lgs. 626 di valenza europea, in quanto è il risultato di otto Direttive comunitarie. Tale decreto fissa i limiti minimi di sicurezza ed in particolare detta le regole per un'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, compresi gli ambienti scolastici, come successivamente specificato dal Decreto ministeriale 382 del 1998.

Il decreto 626 del 1994 è stato sottoposto a successive modifiche. L'ultima, attualmente in vigore, è il **Decreto legislativo n. 81** noto anche come **Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

Gli obblighi fondamentali del decreto 81/08 sono racchiusi nell'art.15: una scuola sicura dovrebbe, in estrema sintesi, valutare

i rischi, eliminarli o quanto meno ridurli, programmare la prevenzione, fare informazione e formazione adeguate, individuare le misure di emergenza, provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti.

A chi spetta manutenzione e messa in sicurezza

Gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia scolastica spettano all'ente locale, **proprietario degli immobili** (l'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23). Il Dirigente scolastico ha invece l'obbligo (D.lgs. 81/2008) di richiedere gli interventi necessari all'Ente locale competente.

Per le *scuole dell'infanzia* (dette anche più comunemente scuola materna) e per le *primarie* (o scuole elementari) e *secondarie di primo grado* (la precedente denominazione era scuola media), l'ente locale competente è il **Comune**; per le *scuole secondarie di secondo grado* (o scuole superiori) e per gli Istituti artistici, l'ente competente è la **Provincia**.

I Comuni e le province hanno l'obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di effettuare i lavori edilizi di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc, nonché di rilasciare le certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.

Gli Indispensabili

Il **documento valutazione rischi** è una relazione scritta obbligatoria per valutare i rischi presenti in un ambiente di lavoro, dunque nella scuola, e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Esso **deve essere predisposto** in ogni istituto scolastico ad opera del **Dirigente scolastico**, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, come previsto dal D.lgs 81/08.

Il documento di valutazione dei rischi ci dice quali sono le fonti di pericolo e i rischi presenti nella nostra scuola, quali i soggetti preposti al controllo ed intervento, quali le misure che saranno adottate per migliorare nel tempo la sicurezza dell'istituto.

Per redigere il documento è quindi evidente che bisogna effettuare preventivamente una **valutazione dei rischi**: questa si effettua entrando nella scuola ed individuando, attraverso **osservazioni, analisi e misurazioni**, i pericoli presenti e **l'entità** con cui incidono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Oltre a queste principali sezioni, il documento di valutazione dei rischi, come stabilito dalla legge, deve contenere:

- le **procedure** da svolgere per attuare le misure individuate per **la messa in sicurezza nonchè i soggetti** che devono attuarle
- l'indicazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**

- l'indicazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- l'indicazione del **medico competente**
- l'indicazione delle **mansioni** che espongono a rischi specifici

Attenzione! Il documento di valutazione dei rischi deve presentare la **data certa** in cui esso è stato redatto, controfirmata da tutti i soggetti preposti alla sua redazione. Questo perché non è un documento statico ma dinamico che deve essere rielaborato ed integrato di fronte ad eventi o mutamenti di una certo peso sul piano della sicurezza, ad esempio a seguito di infortuni significativi verificatisi, dell'introduzione di nuovi macchinari o ancora quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità per la presenza di altri rischi non valutati o da rivalutare.

Il **Piano di emergenza** è contenuto nel Documento di valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del **Dirigente Scolastico**. È **obbligatorio** (D.M. 26/8/92) e ha lo scopo di informare tutto il personale, docente e non docente, e gli studenti sul comportamento da tenere nel caso di una emergenza che comporti un allontanamento rapido dall'edificio scolastico.


Le prove di evacuazione

Le prove di evacuazione vanno effettuate "almeno due volte du -

rante l'anno scolastico" (D.L.577/82). Nel corso delle stesse, deve essere verificata la "funzionalità del Piano di emergenza al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il Piano alla specifica realtà alla quale si applica".

È importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell'edificio, per verificare continuamente quanto studenti e personale abbiano appreso i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.

Una responsabilità a piramide: a chi spetta cosa



Vediamo i compiti specifici figura per figura:

Il Dirigente scolastico

- individua il Responsabile del servizio di prevenzione e prote -

- zione e nomina la squadra di emergenza;
- promuove le iniziative di informazione e formazione;
 - programma e organizza le emergenze;
 - richiede agli Enti Locali la realizzazione degli interventi necessari;
 - sospende in caso di grave o imminente pericolo le attività didattiche;
 - si occupa della protezione da altri rischi (chimici, biologici, da amianto, da rumore, ecc.).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un tecnico interno o esterno, iscritto ad un albo professionale oppure adeguatamente formato. Può essere anche lo stesso Dirigente scolastico, purché la scuola non superi il numero di 200 dipendenti, esclusi gli allievi.

Cosa fa:

- individua i fattori di rischio e le misure preventive;
- collabora alla redazione del Documento di valutazione dei rischi;
- propone i programmi di formazione ed informazione;
- promuove le richieste di intervento agli enti locali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è nominato sulla base di accordi sindacali. Deve essere sempre consultato per l'individuazione, la programmazione, la realizzazione della prevenzione dei rischi. La scelta non è del Dirigente ma è nominato sulla base di accordi sindacali.

Gli **Addetti all'emergenza** sono le persone che, all'interno della scuola, sono state nominate dal Dirigente scolastico, incaricati

di Primo Soccorso e di prevenzione incendi (la C.M. 119/99 le chiama genericamente "figure sensibili").

Gli addetti al Primo Soccorso si occupano di:

- efficienza dei presidi medici;
- intervento in caso di infortunio;
- somministrazione dei farmaci

Gli addetti all'antincendio ed evacuazione:

- collaborano nelle attività di prevenzione incendi;
- intervengono in caso di emergenza;
- collaborano all'aggiornamento del piano di emergenza;
- controllano l'efficienza di estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica, ecc.

Una specifica a parte va fatta per il **medico competente**, definito nel D. Lgs. n. 81/2008 come il medico in possesso di specifici titoli *"che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto"*.

Ricorda! Il dirigente non ha l'obbligo di nominare un medico competente per la presenza di alunni con particolari patologie e che necessitano della somministrazione di farmaci a scuola.

La somministrazione di farmaci agli studenti durante l'orario scolastico è "regolamentata" dalle Raccomandazioni pubblicate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute il 25 novembre 2005, il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di for

mazione presso le ASL del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Può procedere solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'ASL.

Infortunati a scuola

Gli insegnanti non sono responsabili se un bambino cade fuori della classe al termine dell'orario di lezione. Lo precisa la **sentenza della Corte di Cassazione n. 17215/2010** la quale afferma che *“una volta accompagnati gli alunni fuori dalla classe, i maestri non sono responsabili se un bambino cade e si fa male in cortile, durante la ressa che si forma all'uscita di scuola, al termine dell'orario di lezione”*.

Riguardo, invece, agli **infortunati degli studenti durante l'ora di educazione fisica**, con la **sentenza n. 9325 del 20 aprile del 2010** viene precisato che gli stessi devono essere risarciti dal Ministro dell'Istruzione. La terza sezione civile della Cassazione ha motivato la sua decisione asserendo che, nel momento in cui un alunno si iscrive in una scuola, si instaura un “vincolo negoziale”, sulla base del quale l'istituto scolastico ha l'obbligo di “vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.

Con la **sentenza n. 5067/2010** viene poi precisato che “va pagato anche il **danno morale** all'alunno che si fa male durante le lezioni”.

Il Ministro dell'Istruzione è condannato al risarcimento del danno per l'aspetto non patrimoniale di un infortunio occorso ad un alunno durante le lezioni scolastiche.

Cosa è l'assicurazione scolastica obbligatoria

Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l'INAIL per ogni alunno in quanto considerato un lavoratore.¹ Questa polizza, però, garantisce copertura assicurativa solo per gli infortuni nel corso di attività di laboratorio e di educazione fisica. Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che offra maggiori coperture e che viene fatta pagare alle famiglie attraverso il contributo volontario.

La sicurezza nelle mense scolastiche

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso della qualità del cibo fornito ai nostri figli a scuola. Qualità, sicurezza e varietà del cibo sono diventate parole d'ordine e spesso, come genitori, vorremmo saperne di più su quello che viene dato in pasto ai ragazzi e, se necessario, vorremmo anche poter intervenire per migliorare la gestione delle mense scolastiche.

Nelle mense scolastiche esistono organi preposti alla tutela della salute

1. Circolare INAIL n.19 del 4 aprile 2006.

ed all'igiene. Sia le **Aziende Sanitarie** che i carabinieri del **NAS** (Nucleo Anti-Sofisticazioni) hanno il compito di effettuare periodici sopralluoghi in locali destinati alla preparazione e somministrazione degli alimenti. Inoltre è spesso presente la **Commissione mensa**, che è composta da rappresentanti dei genitori e del personale scolastico ed ha il compito di controllare che vengano rispettate tutte le clausole contrattuali riferite al servizio e che sia correttamente applicata la normativa igienico-sanitaria. Inoltre osserva e "misura" il grado di soddisfazione dei bambini, valutando se il servizio risponde alle loro esigenze sia dal punto di vista nutrizionale sia da quello educativo. La Commissione Mensa, inoltre, effettua sopralluoghi nei centri cottura e nei refettori, per verificare le condizioni igienico-sanitarie e di servizio.

All'inizio dell'anno scolastico, i genitori possono comunicare alla dirigenza scolastica, tramite il referente della Commissione Mensa, la volontà di entrare a far parte della commissione.

Cosa controllare durante i sopralluoghi in mensa²

Di seguito alcune indicazioni pratiche sui sopralluoghi nelle mense scolastiche:

- controllare l'igiene e la pulizia di locali e attrezzature;
- controllare il buon funzionamento degli attrezzi e dispositivi utilizzati (in particolare degli scaldavivande);
- verificare che il personale addetto alla distribuzione sia in nu-

2. Fonti: www.altroconsumo.it; www.conviviumquality.com

mero adeguato e che indossi camice, cuffie, ecc.;

- accertarsi che il personale abbia controllato le grammature (ossia la quantità espressa in peso da distribuire a ciascun bambino) e le temperature dei cibi in arrivo (il loro rispetto è fondamentale per prevenire la proliferazione di batteri);
- controllare il rispetto delle diete speciali (quelle servite per motivi culturali o religiosi);
- assaggiare il pasto, per verificarne la qualità (sia da un punto di vista organolettico, ma anche considerando, per esempio, le temperature);
- osservare il grado di comfort durante le consumazioni dei pasti (rumore, sovraffollamento locali ecc.).

Domande per genitori curiosi

Posso vedere i documenti sulla sicurezza?

Il diritto di **accesso ai documenti amministrativi** (Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche) è un diritto riconosciuto al cittadino per garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione. Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, che abbiano **un interesse diretto**, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso. È su questa base, dunque che **genitori, insegnanti, studenti maggiorenni, personale non docente possono fare richiesta e prendere visione** di tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'edificio scolastico.

Per accedere agli atti amministrativi riguardanti lo stato della sicurezza della scuola, possiamo inoltrare al Dirigente scolastico una lettera di istanza per l'esercizio del diritto di accesso (il fac simile è disponibile sul sito web www.cittadinanzattiva.it)

La classe di mio figlio è sovraffollata?

Negli ultimi tempi, ai problemi di "ordinaria insicurezza" delle nostre scuole si sono aggiunti quelli provocati dal sovraffollamento delle classi. Il Regolamento attuativo della legge 133/2008, articolo 64, infatti, ha previsto nel 2009 e nel 2010 l'innalzamento progressivo del numero degli alunni per classi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Cosa prevede il regolamento attuativo per l'innalzamento del numero di alunni per classe?

Scuola	Numero		Normale		Massimo	
	Prima	Minimo Adesso	Prima	Adesso	Prima	Adesso
Infanzia	15	18	25	26	28	29
Primaria	10	15	25	26	25	27
Sec I grado	15	18	25	27	29	30
Sec II grado	20	27	25	30	29	30

Le altre norme esistenti per formare le classi prevedono però anche:

- il massimo affollamento consentito in aula è di **26 persone**, di cui **25 studenti ed 1 insegnante** (*Norme relative alla prevenzione degli incendi, art. 5 D.M. 26/08/1992*).
- L' inosservanza di questa norma comporta la **decadenza dalla va-**

lidità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola;

- lo spazio vitale previsto per ciascuno studente secondo il tipo di scuola è indicato sotto e l'altezza delle aule non può essere inferiore a 3 metri

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Secondaria II
Mq netti	1,80	1,80	1,80	1,96

Secondo quanto prevede il D.M. del 18 dicembre 1975, il mancato rispetto di tale norma, determina una cubatura di aria procapite inadeguata: ciò può causare danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria ed incidere sul livello di vivibilità, sulla qualità delle relazioni interpersonali ed anche sull'apprendimento.

- In presenza di uno studente con gravi disabilità il numero massimo consentito è di 20 alunni per classe (*Legge 20/08/01 n.333, D.M.24/07/98 n.331, D.M.03/06/99 n.141*).

Attenzione! Per evitare il sovraffollamento delle classi si deve richiedere al Dirigente scolastico di:

- formare le classi in base alla grandezza dell'aula, prevedendo un numero massimo di 25 alunni per classe e lo spazio di vivibilità per ciascuno studente (mq 1,96 per le scuole superiori di secondo grado e mq. 1,80 per tutte le altre scuole). Nel caso fosse presente uno

studente con grave disabilità, il numero di studenti deve scendere a 20. L'aula conterrà 25 studenti (o 20 con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq o di 50 mq per le scuole secondarie di II grado (superiori). Per dimensioni inferiori a queste, il numero degli studenti per aula dovrà essere ridotto in misura proporzionale.

Verifico anche io se l'aula è sovraffollata!

Cittadinanzattiva consiglia di verificare se l'aula di nostro figlio sia sovraffollata o meno, utilizzando un calcolo piuttosto semplice:

PASSO 1 MISURA la superficie dell'aula con il metro e moltiplica la lunghezza per la larghezza;

PASSO 2 DIVIDI la superficie dell'aula per il numero degli studenti presenti

PASSO 3 CONFRONTA il numero ottenuto con quello della tabella relativa allo spazio vitale.

Se i valori sono più bassi di quelli indicati, la classe è sovraffollata e quindi non rispetta la normativa per la prevenzione degli incendi.

E se è sovraffollata, cosa posso fare...

Nel caso in cui verifico che la classe è sovraffollata, posso segnalare il problema al Dirigente scolastico e chiedere che cosa abbia fatto o intenda fare.

In caso di rifiuto o mancata risposta da parte del Dirigente, posso seguire, singolarmente o ancor meglio costituendomi con altri

genitori in Comitato, la seguente procedura:

- inviare un reclamo al Dirigente scolastico per il sovraffollamento della classe e all'Ente locale proprietario della scuola (ossia il Comune, per la scuola Infanzia e primaria; la Provincia per le scuole secondarie di I e II grado) e soprattutto all'Ufficio scolastico regionale;
- inviare l'esposto (il fac simile è disponibile sul sito www.cittadinanzattiva.it) al Comando dei Vigili del Fuoco per la prevenzione degli incendi, e per conoscenza alla Protezione Civile. La richiesta dell'ispezione va inviata dopo aver richiesto in visione al Dirigente scolastico o al Responsabile del servizio prevenzione e protezione le certificazioni obbligatorie sulla sicurezza per gli edifici scolastici di Agibilità statica, igienico-sanitaria e prevenzione incendi.

Cos'altro posso fare per la sicurezza della scuola?

Come genitore attento alla sicurezza e alla salute di mio figlio nella scuola posso:

- **occuparmi** dei problemi della scuola, offrendomi di tenere sotto controllo gli aspetti critici esistenti insieme al Responsabile della sicurezza;
- **rivolgermi** al consiglio d'istituto e ai rappresentanti dei genitori per sapere cosa si può fare a fronte di problemi già noti

riguardanti la sicurezza, la vigilanza, la pulizia, l'igiene o altri aspetti specifici;

- **chiedere** al Dirigente scolastico di:

- avere informazioni riguardanti lo stato di sicurezza della scuola, con particolare riguardo alla certificazione obbligatoria e agli adempimenti previsti dalla legge;
- poter controllare direttamente, insieme ad altri genitori, le condizioni strutturali, igienico-sanitarie, di vivibilità e comfort in tutti gli spazi della scuola;
- sapere quali sono le attività di prevenzione organizzate dalla scuola per favorire la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti e il personale;
- conoscere le richieste inoltrate all'ente locale proprietario dell'edificio scolastico in merito agli interventi ordinari o straordinari di manutenzione;
- sollecitare le istituzioni pubbliche locali (Comune o Provincia) attraverso lettere, richieste di incontri ed eventualmente con petizioni e con il coinvolgimento della stampa, affinché rendano noti gli interventi previsti, gli stanziamenti corrispondenti e i tempi di realizzazione, per tutte le scuole dell'area territoriale di competenza.

Riferimenti Normativi

Elenco non esauriente delle principali normative considerate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. 18/12/75 : <i>Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica</i>
D.M. 26/8/92 : <i>Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>
D.P.R. 22/11/67 n. 1518 . <i>Norme relative ai servizi di medicina scolastica</i>
Circ. Ministero Sanità 10/7/86 n. 45 <i>Materiali contenenti amianto negli edifici scolastici</i>
D.P.R. 151/2011 : <i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi...</i>
D.M. 10/03/1998 : <i>Criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>
L. 30/4/62 n. 283 e suo regolamento D.P.R 26.3.80 n.327
D.Lgs. 475/92 <i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>
D.M. 236/89 <i>Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap</i>
L. 1083/71 <i>Impianti di distribuzione del gas</i> . Norme UNI CIG
D.M. 25/8/89 e D.M. 18/03/1996 <i>Palestre per attività sportive</i>
L. 123 3/8/2007
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>
D.P.R. 462/01 <i>Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</i>
D.M. 388/2003 <i>Disposizioni sul pronto soccorso aziendale.</i>
D.L. 37/2008 <i>riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici</i>